Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1922 — Roma — Lunedì 16 ottobre — Numero 248

Abbonamenti

In Roma, sia presso l'Amministrazione, che a domicilio ed in tutto il Regno: anno L. 65; semestre L. 35; trimestre L. 30

All'Estero (Paesi dell'Unione post.): » » 120; » » 80; » » 50

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,50 } per ogni linea di colonna e
Altri avvisi . . . . » 0,80 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno.

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine e meno, in Roma: cent. 30 — nel Regno cent. 35 — arretrato in Roma, cent. 50 — nel Regno cent. 60 — all'Estero cent. 90

Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunge sempre la tassa di bollo di centesimi cinque e dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.

SOMMARIO

Parte ufficiale

LEGGI E DECRETI.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1308 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 4 della legge 26 settembre 1920, n. 1322, e l'art. 3 della legge 19 dicembre 1920, n. 1778;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del consiglio dei ministri, di concerto col guardasigilli, ministro della giustizia e degli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Dalla data di pubblicazione del presente decreto sono vietate nuove assunzioni di personale di magistratura presso gli uffici giudiziari delle nuove Provincie del Regno in base alle norme del cessato regime finora vigenti in materia.

Per i praticanti giudiziari, assunti in servizio nelle nuove Provincie dopo il 3 novembre 1918, avranno vigore le norme contenute nei seguenti articoli.

Art. 2.

La pratica giudiziaria per l'ufficio di giudice è ridotta per i praticanti giudiziari indicati nell'art. 1 a diciotto mesi.

Sono tuttavia ammessi agli esami di giudice, che saranno tenuti per la prima applicazione del presente decreto, anche praticanti che abbiano una pratica giudiziaria inferiore a diciotto mesi e non minore di sei, purchè siano dichiarati dalle Commissioni di qualifica almeno « molto buoni ».

Alle condizioni indicate nel presente capoverso sono altresì ammessi agli esami di giudice i candidati di avvocatura già assunti alla pratica giudiziaria.

Art. 3.

Il primo esame di giudice per i praticanti che si trovino nelle condizioni prevedute dal precedente articolo sarà tenuto in Roma entro quattro mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto e sarà regolato dalle norme contenute nei seguenti articoli.

Non sono ammessi ad ulteriori esami coloro che in due concorsi non abbiano riportato l'idoneità.

Art. 4.

L'esame consiste:

1. In una prova scritta su ciascuna delle seguenti materie:

a) diritto civile e commerciale austriaco;
b) procedura civile austriaca;
c) diritto penale italiano.

2. In una prova orale su ciascuna delle seguenti materie:

Diritto civile e commerciale austriaco e istituzioni di diritto civile e commerciale italiano, procedura civile austriaca, diritto penale e procedura penale italiana, elementi di diritto costituzionale ed amministrativo italiano.

Due almeno delle prove scritte dovranno avere per oggetto questioni controverse e la prova di procedura civile austriaca avrà luogo con la redazione di una sentenza o di un altro atto giudiziario.

Art. 5.

I candidati potranno altresì chiedere di essere ammessi a dimostrare, qualora ciò non risulti già da titoli conseguiti, di saper correttamente scrivere e parlare una delle lingue parlate dalle minoranze etniche comprese nei nuovi confini del Regno.

Di tale conoscenza si terrà conto nell'assegnazione delle sedi per le quali occorra di conoscere tali lingue.

Art. 6.

L'esame di giudice è disposto con decreto Ministeriale, inserito nella *Gazzetta ufficiale* e nel Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia e degli affari di culto ed affisso nelle sale d'ingresso delle Corti e dei tribunali delle nuove Provincie.

Il decreto determina il tempo utile per la presentazione delle domande di ammissione all'esame; il giorno in cui avranno principio le prove e le norme che fossero necessarie per l'esecuzione del presente decreto.

Art. 7.

Gli aspiranti per essere ammessi agli esami devono farne domanda, in carta da bollo, al Ministero della giustizia e degli affari di culto per via gerarchica.

La domanda dev'essere corredata di un ritratto, in fotografia, in formato visita, regolarmente vidimato. E' nulla la domanda presentata fuori termine.

La Corte di appello, raccolte le domande, le accompagnerà al Ministero della giustizia e degli affari di culto con distinto dettagliato rapporto informativo sui candidati.

Il Ministero delibera sull'ammissione dei singoli aspiranti agli esami e ne dà partecipazione individuale tanto agli ammessi quanto agli esclusi, almeno dieci giorni prima degli esami.

Agli aspiranti è inviata una tessera personale di riconoscimento.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice è nominata entro i dieci giorni che precedono quelli in cui hanno principio gli esami ed è composta di nove membri, sei scelti fra i magistrati della sezione speciale della Corte di cassazione di Roma per le nuove Provincie e delle Corti di appello di Trieste e Zara e della sezione di Corte di appello di Trento, uno tra i magistrati delle vecchie Provincie di grado non inferiore a consigliere di Corte di appello, uno tra i professori di Università ed uno tra i funzionari del Ministero della giustizia e degli affari di culto di grado non inferiore a capo divisione od equiparato.

Il ministro designa fra i componenti della Commissione chi deve presiederla, nomina i commissari supplenti destinati a sostituire gli effettivi in caso di assenza o di impedimento, e delega due o più impiegati di carriera amministrativa del Ministero a compiere le funzioni di segretario; fra questi uno almeno dovrà essere scelto fra il personale dell'Ufficio centrale per le nuove Provincie.

Art. 9.

La Commissione determina giorno per giorno su quale materia o gruppo di materie verserà nel giorno medesimo la prova. Qualsiasi determinazione presa al riguardo prima del giorno della prova è priva di valore.

Stabilita la materia od il gruppo di materie su cui deve versare la prova, la Commissione sceglie, discute e formula tre distinti temi per la prova stessa, i quali sono dal presidente chiusi e sigillati in altrettante buste perfettamente eguali.

Per le materie contemplate alla lettera a) numero uno dell'art. 4, ciascun tema può riferirsi ad una sola delle materie del gruppo o ad un argomento che abbia relazione con ambedue le materie del gruppo stesso.

Art. 10.

Non più tardi delle ore 10 antimeridiane il presidente fa procedere all'appello nominale dei concorrenti e da uno di essi fa quindi estrarre a sorte una delle tre buste. Apertala senza rompere i suggelli, sottoscrive il tema insieme con uno dei segretari o lo detta o lo fa dettare ai concorrenti. Chi non è presente al momento in cui incomincia la dettatura del tema è escluso di diritto dal concorso.

La carta su cui devono essere scritti e copiati i temi ed i lavori è fornita dalla Commissione. Ciascun foglio porta apposito timbro di riconoscimento.

Nel termine di otto ore dalla dettatura del tema devono essere presentati tutti i lavori.

Durante tutto il tempo assegnato per ciascuna prova devono sempre trovarsi presenti nel locale degli esami almeno due membri della Commissione, un segretario ed i funzionari delegati per la sorveglianza.

Art. 11.

I concorrenti devono essere collocati ciascuno ad uno scrittoio separato.

E' loro rigorosamente inibito, durante il tempo in cui si trattengono nel locale destinato per l'esame, di conferire verbalmente con i compagni, o di scambiare con questi qualsiasi comunicazione per iscritto, come pure di comunicare in qualunque modo con estranei.

E' vietato ai concorrenti di portare seco appunti, manoscritti o libri od opuscoli di qualsiasi specie. Essi possono essere sottoposti a perquisizione personale prima del loro ingresso nella sala degli esami e durante gli esami.

E' loro consentito di consultare i semplici testi dei Codici, delle leggi e dei decreti dello Stato, del *Corpus juris* e delle istituzioni di Gaio, da essi preventimente comunicati alla Commissione, e da questa posti a loro disposizione previa verifica.

Art. 12.

A ciascun candidato sono consegnate due buste di ugual colore, una grande ed un'altra piccola contenente quest'ultima un cartoncino bianco.

Il candidato compiuto il proprio lavoro, senza apporvi sottoscrizioni nè altro contrassegno, lo inserisce nella busta grande. Sul cartoncino scrive il proprio nome, cognome e paternità, e messo il cartoncino nella busta piccola, la suggella. Mette quindi anche la busta piccola nella grande, che rinchiude e rimette al presidente della Commissione od a chi ne fa le veci.

Il presidente o commissario consegna immediatamente la busta al segretario, che appone l'indicazione del mese, giorno ed ora della consegna ed un numero progressivo.

Al termine di ogni giorno vanno raccolte le buste in uno o più pieghi suggellati dal presidente e da lui firmati all'esterno unitamente ad un altro membro della Commissione e da uno dei segretari.

Di tutto quanto avviene durante il tempo delle singole prove, uno dei segretari stende processo verbale sottoscritto dal presidente della Commissione e da lui.

Art. 13.

Chi contravviene a qualsiasi norma stabilita per la disciplina degli esami è immediatamente escluso dal concorso con deliberazione della Commissione.

Per le contravvenzioni che si verificano durante la prova scritta l'esclusione può essere deliberata dai commissari presenti. In caso di disaccordo fra essi la decisione è rimessa al presidente.

Nei casi più gravi il ministro della giustizia può, su proposta della Commissione, stabilire con suo decreto che il concorrente sarà escluso anche dai concorsi successivi.

Art. 14.

Le disposizioni degli articoli 11 e 13 sono stampate sulla tessera personale di cui nell'ultimo capoverso dell'art. 7, e sono affisse all'ingresso e nell'interno della sala degli esami.

Art. 15.

Esaurite le prove scritte, la Commissione è convocata nel termine di giorni cinque, per iniziare l'esame dei lavori.

In considerazione del numero rilevante dei concorrenti, il presidente può, sentiti i commissari, formare due o tre Sottocommissioni ciascuna delle quali deve essere composta di non meno di tre membri assistiti da un segretario. Ciascuna Sottocommissione è presieduta dal presidente o dal commissario magistrato più anziano. I temi relativi ad una materia o ad un pruppo di materie devono essere tutti esaminati collegialmente dalla stessa Sottocommissione.

Verificata l'integrità dei pieghi e delle singole buste il segretario apre la busta contenente il lavoro del candidato, trascrivendo immediatamente in testa al lavoro e sulla busta che racchiude il nome, il numero che era stato apposto all'esterno.

La Commissione, subito dopo la lettura di ciascun lavoro, assegna al medesimo un numero di punti, con le norme indicate nell'art. 19.

Quando la Commissione abbia fondate ragioni di ritenere che qualche scritto sia in tutto od in parte copiato da altro lavoro, ovvero da qualche autore, annulla l'esame del candidato al quale appartiene tale scritto.

Deve pur essere annullato l'esame dei concorrenti che comunque siansi fatti riconoscere.

Se la Commissione è divisa in Sottocommissioni, le deliberazioni di cui nei precedenti capoversi quarto e quinto, spettano alla Commissione plenaria, la quale inoltre delibera definitivamente sulla idoneità o non idoneità di un candidato, quando la relativa deliberazione della Sottocommissione sia stata presa a maggioranza ed il commissario dissenziente richieda codesta deliberazione plenaria.

Art. 16.

Finita la lettura e deliberato il giudizio, il segretario nota immediatamente, a piede di ciascun lavoro, in tutte lettere, il voto assegnato. L'annotazione è sottoscritta dal presidente della Commissione o della Sottocommissione e dal segretario.

Terminata la disamina e votazione rispetto a tutti gli scritti, la Commissione procede senz'altro all'apertura delle buste contenenti i nomi dei concorrenti, rendendo di pubblica ragione il risultato completo delle prove scritte, mediante foglio da affiggersi nei locali del Ministero.

Le deliberazioni prese in qualsiasi tempo per modificare i risultati delle votazioni provvisorie o definitive per le prove scritte sono nulle.

Art. 17.

Le prove orali hanno principio non più tardi di otto giorni dal compimento delle operazioni contemplate nell'articolo precedente. Vi sono ammessi soltanto i candidati che abbiano conseguito almeno 6 voti su 10 in ciascuna delle prove scritte.

L'esame è pubblico; non deve durare meno di quaranta minuti nè più di un'ora per ciascun candidato.

Formano distintamente oggetto di esame le seguenti materie:

Diritto civile, diritto commerciale, diritto amministrativo, diritto penale, procedura civile, procedura penale, diritto costituzionale.

Art. 18.

Ogni membro della Commissione può interrogare su qualsiasi materia, ma di regola il presidente delega in ciascuna seduta un commissario ad interrogare i candidati su una o più materie. Ove occorra, si potranno formare sottocommissioni ai sensi e secondo le regole del secondo comma dell'art. 15.

Il presidente indicherà su quali materie ciascuna Sottocommissione dovrà interrogare i candidati.

Terminata la prova orale di ogni singolo candidato, si procede alla votazione secondo le norme indicate nel seguente articolo; il segretario ne scrive il risultato nel processo verbale, distintamente per ogni materia, rendendo immediatamente di pubblica ragione il risultato stesso mediante foglio da affiggersi sulla porta della sala degli esami.

Art. 19.

Ciascun commissario dispone di 10 punti per ogni prova scrittta ed orale.

Prima dell'assegnazione dei punti la Commissione o Sottocommissione delibera per ciascuna prova a maggioranza di voti se il candidato meriti di ottenere il minimo richiesto per l'approvazione.

Qualora i membri siano di numero pari, nella votazione, a parità di voti, prevale quello del presidente.

Nell'affermativa, ciascun commissario dichiara quanti punti intenda assegnare al candidato. La somma di tali punti, divisa per il numero dei commissari, costituisce il punto definitivo assegnato al candidato.

Le frazioni di voto non sono calcolate.

Art. 20.

Sono dichiarati idonei coloro che hanno conseguito nell'insieme delle prove non meno di settanta punti sopra cento e non meno di sei decimi in ciascuna delle prove scritte o orali.

La Commissione procede alla classificazione generale dei concorrenti dichiarati idonei secondo il numero totale dei voti riportati, tenendo presente l'anzianità di pratica giudiziaria di ciascun concorrente ed il risultato della prova di lingua.

In caso di parità di voti, saranno preferiti coloro che avendo prestato servizio in guerra nel R. esercito, abbiano conseguito la medaglia al valore ed in via sussidiaria coloro che siano stati insigniti della croce di guerra.

Quando nessuno di questi requisiti sussista, la preferenza sarà data al più anziano di età, ed in caso di pari età al più anziano di laurea.

Se la Commissione è divisa in Sottocommissioni, le stesse si riuniranno in adunanza generale per procedere, in base alle votazioni già avvenute sulle singole prove, alle operazioni indicate nei precedenti capoversi.

Il presidente della Commissione trasmette al Ministero della giustizia e degli affari di culto il prospetto della classificazione, firmato da tutti i commissari e da un segretario, unendo i verbali delle adunanze, gli originali dei temi ed i lavori dei candidati con le rispettive buste.

Il presidente redige una relazione sul modo in cui si è svolto e chiuso il concorso. Il prospetto della classificazione sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia e degli affari di culto.

Art. 21.

Le deliberazioni della Commissione, comprese quelle relative alla proposta dei temi di cui all'art. 9, devono essere prese in segreto, con l'intervento di tutti i commissari o di tutti quelli che fanno parte di una Sottocommissione. Salvo quanto è disposto nell'art. 19 per l'assegnazione dei punti di merito, le altre deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

Nel caso che qualcuno dei commissari non possa assumere o continuare l'esercizio delle sue funzioni, è immediatamente surrogato nel modo stabilito per la nomina.

E' vietata qualunque abrasione nei processi verbali della Commissione o delle Sottocommissioni. Le cancellature o correzioni, che occorressero, devono essere approvate, una per una, dal presidente e dal segretario con annotazione a margine od in fine.

Art. 22.

Il ministro della giustizia esercita l'alta sorveglianza sugli esami. Egli può intervenire in seno alla Commissione od alle Sottocommissioni ogni qualvolta lo ritenga opportuno ed ha facoltà di annullare gli esami nei quali siano avvenute gravi irregolarità.

Art. 23.

I candidati idonei saranno con decreto Reale nominati giudici o sostituti procuratori del Re e la loro carriera sarà regolata dalle norme concernenti lo stato economico e giuridico dei magistrati delle vecchie Provincie del Regno.

Essi presteranno servizio obbligatoriamente presso le autorità giudiziarie delle nuove Provincie per un

tempo non minore di sei anni. Le modalità per essere poi addetti alle autorità giudiziarie delle vecchie Provincie nonchè quelle per il collocamento nei ruoli della magistratura del Regno saranno determinate con successive disposizioni.

Art. 24.

Ai candidati dichiarati idonei sono rimborsate le spese di viaggio e di soggiorno secondo le norme degli impiegati in missione.

Art. 25.

Sono abrogate tutte le disposizioni del cessato regime che regolano la materia preveduta dal presente decreto.

Art. 26.

Il presente decreto, entrerà in vigore col giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 29 agosto 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — ALESSIO.

Visto, il guardasigilli: ALESSIO.

Il numero 1309 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 29 agosto 1909, col quale fu approvato il piano regolatore edilizio e di ampliamento della città di Roma;

Viste le leggi 25 giugno 1865, n. 2359, 11 luglio 1907, n. 502 e 14 maggio 1922, n. 659, con la quale ultima fu, con alcune modificazioni, convertito in legge il decreto Luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 307;

Vista la deliberazione 30 gennaio 1920, con la quale il Consiglio comunale di Roma stabilì di chiedere che fosse incluso nel piano regolatore il secondo tratto di via Appia Nuova, da Ponte Lungo all'Arco di Travertino, con l'applicazione dell'art. 6 del decreto Luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 307;

Ritenuto che, fattosi luogo alle prescritte pubblicazioni, reclamò il sig. Salvatore Spadari, facendo presente che egli sarebbe rimasto danneggiato a causa della parziale espropriazione di un suo fondo;

Considerato che il crescente sviluppo edilizio della città fuori Porta S. Giovanni rende necessaria la sistemazione di quella zona ai fini viabili ed edilizi;

Che l'apposito progetto risponde allo scopo;

Che appare opportuna anche l'applicazione dell'art. 6 del citato decreto, ora convertito in legge, che è stato dettato precisamente in vista di aggiunte al piano regolatore e dispone che ad esse possano estendersi le prescrizioni del decreto stesso e della legge 11 luglio 1907, n. 502, in quanto applicabili;

Considerato circa il ricorso Spadari, che esso fa questione di danni e non può essere preso in considerazione in questo stadio del procedimento;

Udito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici di concerto con quello dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

1° respinto il ricorso Spadari, è aggiunto al piano regolatore edilizio e di ampliamento della città di Roma il secondo tratto di via Appia Nuova, da Ponte Lungo all'Arco di Travertino;

2° il relativo piano particolareggiato sarà visto, d'ordine Nostro dal ministro dei lavori pubblici nella planimetria in iscala 1:2000 e nell'elenco delle proprietà da vincolare in data 29 novembre 1919, entrambi a firma dell'ing. Bonfiglietti;

3° per l'occupazione delle proprietà demaniali o d'uso pubblico il Comune dovrà previamente ottenere il consenso delle Amministrazioni interessate;

4° sono estese alla nuova zona le disposizioni delle leggi 14 maggio 1922, n. 659 e 11 luglio 1907, n. 502, in quanto applicabili;

5° per l'esecuzione dei lavori resta fermo il termine già stabilito per l'attuazione del piano regolatore.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Data a Racconigi, addì 20 settembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

RICCIO — TADDEI.

Visto, *il guardasigilli:* ALESSIO

Il numero 1316 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D ITALIA

Visto l'art. 5 della legge 15 settembre 1922, n. 1287;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del guardasigilli, ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

CAPO I.

Procedimento avanti il pretore

Art. 1.

Gli atti di citazione, redatti dalle parti, sono sempre dispo-

sti con ordinanza, immediatamente esecutiva, inserita nel processo verbale, a meno che vi sia opposizione espressa.

L'ordinanza è pronunciata all'udienza; ma il pretore può differirne la deliberazione ad una prossima udienza fissa. In questo caso le parti consegnano immediatamente gli atti e i documenti al cancelliere.

Art. 2.

Quando vi è espressa opposizione contro la richiesta di un atto di istruzione, la decisione dell'incidente è unita di diritto al merito, salvo che le parti siano di accordo per la decisione separata.

La stessa regola si osserva quando sorga controversia sulla competenza o su altra questione pregiudiziale o preliminare.

Art. 3.

La sentenza che dispone un atto di istruzione è provvisoriamente esecutiva di diritto.

L'ordinanza o la sentenza che dispone un atto di istruzione stabilisce giorno ed ora per la esecuzione.

Art. 4.

Ogni incidente che sorge durante la esecuzione di una prova o di un altro atto d'istruzione, anche avanti un pretore delegato, è deciso con ordinanza. I motivi di reclamo contro la medesima possono essere proposti e svolti solo nella discussione sul merito.

Art. 5.

L'ordinanza o sentenza che ammette l'interrogatorio ne determina l'oggetto.

Il pretore può ordinare che l'altra parte assista in persona all'interrogatorio.

Il pretore dirige all'interrogato le domande che ritiene opportune per chiarire la verità in relazione all'oggetto della prova.

Se l'altra parte è presente, può rivolgere anche ad essa opportune interrogazioni.

Qualora apparisca la possibilità di una conciliazione, il pretore deve tentarla, facendone inserire menzione nel processo verbale.

Art. 6.

In tutti i casi nei quali avanti il pretore avviene la conciliazione, il processo verbale che la contiene ha forza di titolo esecutivo ed è soggetto a registrazione come una sentenza.

Art. 7.

Se la parte che deve essere interrogata o deve giurare, o il suo procuratore, non è presente alla pronunciazione dell'ordinanza, il provvedimento deve essere notificato nel termine stabilito dal pretore. La notificazione può essere fatta al procuratore; al contumace deve essere fatta nei modi prescritti per la citazione.

Art. 8.

La prova per testimoni è proposta per articoli separati nella comparsa o nel processo verbale dell'udienza. La prova contraria su fatti nuovi è proposta nella stessa forma; la parte che intende proporla può chiedere il differimento della causa ad altra udienza.

Il pretore può destinare giorni diversi per la prova principale e per quella contraria su fatti nuovi, ma deve deliberare su entrambe con unico provvedimento.

I nomi dei testimoni, con le indicazioni atte a identificarli sono notificati per semplice biglietto all'altra parte o al suo procuratore non più tardi del giorno che precede quello stabilito per l'esame, sotto pena di nullità.

Non possono essere sentiti altri testimoni oltre quelli comunicati.

Art. 9

L'esame dei testimoni deve essere iniziato, a pena di decadenza, nel giorno stabilito dal pretore, salvo il caso di forza maggiore o di impedimento del pretore, che dovrà essere specificatamente enunciato nell'ordinanza di differimento. Occorrendo continuare l'esame in altri giorni, il pretore provvede perchè la prova sia ultimata con la maggiore celerità.

Art. 10.

La perizia è eseguita, di regola, da un solo perito, preferibilmente con relazione orale all'udienza. Possono essere nominati più periti quando occorrano ricerche tecniche o scientifiche di natura complessa.

Il giuramento del perito è prestato al momento di riferire all'udienza, o all'atto del deposito della relazione scritta.

Art. 11

Per la verificazione della scrittura privata, il pretore ordina il deposito in cancelleria del documento impugnato e anche delle scritture di comparazione nei casi in cui ciò è possibile; dispone pure, se lo crede utile, che si eseguiscano, con le cautele opportune, riproduzioni e ingrandimenti mediante la fotografia. Può ammettere la prova testimoniale e riservarsi di pronunciare sulla necessità della perizia dopo aver sentito i testimoni e proceduto personalmente all'esame del documento impugnato e delle scritture di comparazione.

Art. 12.

In qualunque stato della causa il pretore ha facoltà di far rilevare alle parti, in contradittorio e mediante processo verbale, i motivi per i quali egli si crede incompetente, le lacune che ravvisa nella istruzione, o la irregolarità degli atti che possono essere riparati senza pregiudizio di diritti quesiti, assegnando un breve termine per le deduzioni o i provvedimenti che possono occorrere.

Le parti, anche per mezzo dei procuratori, possono tuttavia consentire che il pretore decida senza appello la causa, quando vi sia ragione di ritenerla devoluta alla competenza del conciliatore. In questo caso è ammesso il ricorso per cassazione.

Il pretore può vietare alla parte di difendere da se stessa la causa, se l'inesperienza o altro motivo possa impedirle di trattarla convenientemente. In tal caso le assegna un termine per provvedere alla difesa.

Art. 13.

Quando taluna delle parti ne faccia domanda e l'indole della controversia lo dimostri opportuno, il pretore fissa una udienza per la discussione orale prima di ritenere la causa per la sentenza definitiva, a norma dell'art. 421 del Codice di procedura civile.

Alla notificazione della sentenza del pretore non sono applicabili i due ultimi capoversi dell'art. 385 e l'art. 408 del Codice di procedura civile.

Art. 14.

I diritti e onorari dei procuratori avanti le preture sono determinati secondo il valore della controversia, in conformità rispettivamente ai titoli II e III della tabella annessa al decreto-legge 27 ottobre 1918, n. 1774, con gli aumenti portati dal decreto-legge 22 dicembre 1921, n. 1887.

Art. 15.

Nei Comuni in cui ha sede un tribunale o in quelli che sono capoluoghi di Provincia, il patrocinio avanti le preture spetta esclusivamente a chi è iscritto in un albo di avvocati o di procuratori. Nelle altre preture si continuano ad osservare le norme vigenti.

Il compenso dei patrocinatori legali stabilito nel titolo 2° della

tabella di cui all'articolo precedente, nelle cause di valore superiore a lire millecinquecento, può essere aumentato fino al doppio per gli atti di particolare importanza.

CAPO II.

Procedimenti avanti i conciliatori

Art. 16.

Nel procedimento avanti il conciliatore si osservano le regole degli articoli precedenti, in quanto siano applicabili.

Non è necessario il processo verbale nelle cause di valore non superiore alle lire centocinquanta e in quelle che possono essere decise alla prima udienza.

Art. 17.

Quando la domanda non è superiore a lire centocinquanta, la citazione è fatta per biglietto.

Art. 18.

Nelle controversie relative a locazioni di immobili è competente il conciliatore se la pigione o il fitto non sia superiore a lire quattrocento per tutta la durata del contratto.

La competenza del conciliatore stabilita nell'art. 5 della legge 24 dicembre 1896, n. 547 è aumentata a lire mille quanto al complessivo ammontare del fitto, e ad ettari dieci quanto alla estensione del fondo.

Art. 19

Avanti i conciliatori sono ammessi al patrocinio, in ogni Comune, oltre gli avvocati e i procuratori, soltanto coloro che sono autorizzati al patrocinio avanti le preture, a norma della legge 7 luglio 1901, n. 283; le parti possono anche comparire in persona, o a mezzo delle persone indicate nell'art. 16 della legge predetta.

I compensi per il patrocinio sono tassati in relazione al valore della controversia, in conformità delle tariffe ora vigenti per il patrocinio avanti i pretori e i conciliatori.

CAPO III.

Disposizioni generali e transitorie

Art. 20.

La prova per mezzo di testimoni di una convenzione non è ammessa nei giudizi civili sopra un oggetto il cui valore eccede le L. 2000.

Art. 21.

Le parti o i procuratori possono concordare nel corso del giudizio la comunicazione delle comparse e dei documenti in forma privata, rilasciandosi rispettivamente ricevuta sull'originale della comparsa o dell'atto che contiene l'elenco dei documenti, con la data e la sottoscrizione del ricevente. Tale comunicazione vale come quella fatta all'udienza.

Art. 22.

Nei giudizi avanti i pretori e i conciliatori saranno osservate rispettivamente le norme stabilite negli articoli 415 e seguenti e 448 e seguenti del Codice di procedura civile e le altre disposizioni vigenti intorno al processo civile, salvo le modificazioni contenute nella legge 15 settembre 1922, n. 1287 e nel presente decreto.

Art. 23.

Nei procedimenti avanti i pretori e i conciliatori il mandato alle liti può essere scritto in fine dell'originale o della copia dell'atto di citazione; la sottoscrizione è certificata autografa dal procuratore.

Art. 24.

Il pretore o il conciliatore, dopo aver sentite le parti alla prima udienza, può concedere il patrocinio gratuito a quella che giustifichi la sua povertà secondo le norme vigenti, deputandole, quando convenga, un difensore di ufficio.

Art. 25.

Le notificazioni degli atti del giudizio davanti ai pretori ed ai conciliatori potranno essere eseguite mediante trasmissione postale, secondo le norme che saranno determinate da un regolamento da approvarsi con decreto Reale su proposta del ministro della giustizia di concerto con quello delle poste.

Art. 26.

La legge 15 settembre 1922, n. 1287 entrerà in vigore il giorno 1° marzo 1923.

I tribunali e i pretori continueranno a conoscere in primo grado delle cause per le quali prima di quel giorno sia stata notificata la citazione, o che comunque si trovino pendenti rispettivamente avanti ad essi.

Art. 27.

Con separato decreto saranno impartite, di concerto col ministro delle finanze, le norme relative alle tasse di bollo per gli atti giudiziari e le sentenze che sono oggetto del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 20 settembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — ALESSIO.

Visto, Il guardasigilli: ALESSIO.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la deliberazione 2 ottobre 1911, con la quale il Consiglio provinciale di Cuneo stabilì di inscrivere fra le provinciali la strada comunale Nucetto-Stazione la quale, diramandosi dalla strada Nucetto-Perlo, a m. 35 circa dopo il ponte sul Tanaro, raggiunge la stazione ferroviaria di Nucetto, sulla linea Ceva-Ormea, con un percorso rettilineo di m. 290 circa, tutto in territorio di Nucetto;

Ritenuto che, procedutosi alla pubblicazione della suddetta deliberazione in tutti i Comuni della Provincia, non furono prodotti reclami, come risulta dal certificato 30 gennaio 1922 del segretario capo della Provincia;

Considerato che la strada di cui trattasi, ha grande importanza per le relazioni industriali, commerciali ed agricole della regione, giacchè, oltre a servire ai due comuni di Nucetto e di Perlo, per accedere alla stazione ferroviaria, è allacciata anche, mediante la provinciale Nucetto-Perlo, alla nazionale n. 25 di Valle Tanaro;

Che alla strada suddetta devono pertanto riconoscersi i caratteri voluti dall'art. 13, lett. *d*) della legge organica sulle opere pubbliche perchè sia dichiarata provinciale;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, allegato *F*, n. 2248, sulle opere pubbliche;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' inscritta nell'elenco delle provinciali di Cuneo la strada comunale Nucetto-Stazione, la quale, diramandosi dalla strada Nucetto-Perlo, a m. 35 circa dopo il

monte sul Tanaro, raggiunge la stazione ferroviaria di Nucetto, sulla linea Ceva-Ormea, con un percorso rettilineo di m. 290 circa, tutto in territorio di Nucetto.

Il predetto Nostro ministro è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 29 agosto 1922.

VITTORIO EMANUELE.

RICCIO.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Visto il decreto-legge 29 gennaio 1920, n. 115, e le relative norme di esecuzione approvate con decreto Ministeriale 31 gennaio 1922;

Considerato che la Società in partecipazione denominata « Federazione internazionale di assicuratori marittimi (F. I. D. A. M.) » con sede in Firenze non ha costituito le riserve prescritte dai citati decreti;

DECRETA:

Alla Società in partecipazione di assicurazioni e riassicurazioni marittime, fluviali e terrestri denominata « Federazione internazionale di assicuratori marittimi (F. I. D. A. M.) » con sede in Firenze, via dei Servi n. 30, ed al suo gerente sig. Ugo Cercignani è fatto divieto di assumere affari di assicurazione in Italia.

Roma, 12 ottobre 1922.

Il ministro
TEOFILO ROSSI.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Visti il decreto Luogotenenziale 29 luglio 1915, n. 1167, il decreto-legge 29 gennaio 1920, n. 115 e le norme di esecuzione approvate con i decreti Ministeriali 7 ottobre 1915 e 31 gennaio 1922;

Considerato che la Ditta Leo Rigoletti Gays con sede in Genova già autorizzata a collocare rischi all'estero a norma del decreto Luogotenenziale 29 luglio 1915, n. 1167 e dell'art. 12 delle norme approvate con decreto Ministeriale 7 ottobre 1915 non ha accettato le condizioni alle quali a mente degli articoli 13 e 16 delle norme approvate con decreto Ministeriale 31 gennaio 1922 sarebbe stata subordinata la conferma della autorizzazione stessa;

DECRETA:

È revocata alla Ditta Leo Rigoletti Gays, con sede in Genova, via XX Settembre, l'autorizzazione già a la medesima concessa, a norma del decreto Luogotenenziale 29 luglio 1915, num. 1167, e dell'articolo 12 delle norme approvate con decreto Ministeriale 7 ottobre 1915, per il collocamento dei rischi in assicurazione all'estero.

Roma, 12 ottobre 1922.

Il ministro
TEOFILO ROSSI.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DEL TESORO

Direzione Generale del Tesoro

Divisione I — Portafoglio

COMUNICATO

La media quindicinale pel rilascio dei certificati doganali pel pagamento dazi di importazione da valere dal 16 al 31 ottobre 1922, è stata fissata in lire quattrocentocinquantatre rappresentanti cento dazio nominale e trecentocinquantatre aggiunta cambio.

MINISTERO per l'industria e il commercio

DIREZIONE GENERALE del Credito, della Cooperazione e delle Assicurazioni private

Corso medio dei cambi

del giorno 11 ottobre 1922
(Art. 39 del Codice di commercio)

	Media		Media
Parigi	177 81	Dinari	—
Londra	103 95	Corone jugoslave	—
Svizzera	438 98	Belgio	165 37
Spagna	356 50	Olanda	9 14
Berlino	0 88	Pesos oro	—
Vienna	0 033	Pesos carta	—
Praga	81 23	New York	23 49
Oro	453 25		

Media dei consolidati negoziati a contanti

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3,50 % netto (1906)	72 89	—
3,50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo		—
5 % netto	81 70	—

Corso medio dei cambi

del giorno 12 ottobre 1922
(Art. 39 del Codice di commercio)

	Media		Media
Parigi	177 28	Dinari	—
Londra	103 83	Corone jugoslave	—
Svizzera	437 45	Belgio	163 62
Spagna	356 —	Olanda	9 17
Berlino	0 968	Pesos oro	19 30
Vienna	0 03	Pesos carta	8 50
Praga	79 70	New York	23 43
Oro	452 09		

Media dei consolidati negoziati a contanti

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3,50 % netto (1906)	72 82	—
3,50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	81 56	—